

Publicato il 03/05/2024

N. 08829/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15175/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15175 del 2023, proposto da:

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Scaramella, Alessandro Di Cecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, repertorio -OMISSIS-, pubblicata sull'Albo Pretorio di Roma Capitale in data-OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a Roma Capitale a mezzo pec in data 30.10.2023 nonché alla controinteressata e ritualmente depositato il 15.11.2023, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l'annullamento:

- della Determinazione Dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, repertorio -OMISSIS-, pubblicata sull'Albo Pretorio di Roma Capitale in data-OMISSIS-, concernente la “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Rettifica della graduatoria di merito da ultimo modificata con D.D. n. -OMISSIS- del 0-OMISSIS-”;

- dell’Allegato A alla D.D. denominato “Graduatoria finale” e dell’Allegato B alla D.D. denominato “Elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato”, nella parte in cui la ricorrente era collocata nella posizione -OMISSIS- con punti -OMISSIS- anziché nella posizione -OMISSIS- con punti -OMISSIS-.

- di tutti gli atti ulteriori presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

2. Con la presente iniziativa processuale, la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale con la quale Roma Capitale ha rettificato la precedente graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva indetta per la formazione di graduatoria da cui attingere per la stipula di contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale.

L'odierna ricorrente ha partecipato alla suddetta procedura selettiva, vedendosi collocata alla posizione n.ro -OMISSIS- con punti -OMISSIS-, anziché, come preteso, nella posizione n.ro -OMISSIS-, con -OMISSIS- punti.

Il motivo del contendere attiene al fatto che, alla candidata in questione, non è stato attribuito l'ulteriore punteggio di 0,81388, reclamato dalla stessa in riferimento ai titoli di servizio, dichiarati nella domanda di partecipazione, "relativi ai giorni di servizio effettivo prestati in favore di Roma Capitale, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato".

Nella domanda, infatti, la stessa ha indicato in 445 i giorni di servizio complessivamente prestati, a beneficio di Roma Capitale, negli asili nido in qualità di supplente, indicando altresì quale riferimento temporale il periodo 1.5.2010-20.8.2018. La Commissione incaricata dell'assegnazione dei punteggi, invece, ha "decurtato" n.293 giorni lavorativi, riconoscendo (solo) 152 giorni di servizio effettivo e, per l'effetto, non riconoscendo, per il criterio relativo ai titoli di servizio, il reclamato punteggio supplementare di 0,81388 punti, corrispondente all'incidenza delle giornate lavorative non ritenute erogate (293 giorni).

Come si evince dalla rappresentazione dei fatti derivante dalla complessiva esposizione delle parti, la decurtazione è imputabile al periodo di tempo intercorrente tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, allorchè la ricorrente si trovava in stato di gravidanza (richiesta a partire dal 9.11.2017).

Nella procedura selettiva, l'Amministrazione non ha reputato la ricorrente in servizio durante il periodo della gravidanza, ritenendo che, già a fare data 9.11.2017, non intercorresse con la stessa alcuna rapporto contrattuale di lavoro e che, quindi, fossero da considerarsi, ai fini del punteggio da attribuire, solo le giornate di servizio effettivamente rese dall'interessata a seguito della chiamata di Roma Capitale (giornate comprese fra il 17.7.2017 e il 21.7.2017, fra il 24.7.2017 al 31.7.2017, singola giornata del 20.10.2017), in conformità ai singoli contratti di incarico sottoscritti, da ricondurre

nell'ambito dei contratti a tempo determinati, da intendersi pertanto cessati prima che la ricorrente entrasse nel periodo di astensione dal lavoro per maternità.

3. Parte ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art.3 del bando di **concorso**, in relazione alla mancata assegnazione del punteggio ulteriore di 0,81388 punti, in combinato disposto con gli artt.22, co.3 e 25 D.Lgs.n.151/2001, recante "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", in ordine alla necessità di considerare il congedo di maternità come periodo di servizio effettivo ai fini del computo delle giornate di servizio effettivo.

4. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 17.11.2023, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni contenute negli scritti difensivi successivamente versati in atti.

La difesa capitolina, fra l'altro, controdeduceva:

- in rito, l'inammissibilità del gravame, per mancata impugnazione della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale l'Amministrazione, in esito alla rettifica della precedente graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 5.07.2021, aveva attribuito alla ricorrente il medesimo punteggio. La determinazione impugnata con l'odierno ricorso avrebbe dunque natura di atto meramente confermativo della precedente graduatoria, come tale non impugnabile;
- nel merito, l'infondatezza del ricorso, atteso che, fin dall'insorgere del congedo di maternità, la ricorrente non era alle dipendenze di Roma Capitale, essendo i contratti di lavoro sottoscritti medio tempore riconducibili, anche per espressa qualificazione degli stessi, alla tipologia del contratto a tempo determinato, l'ultimo dei quali sottoscritto con riguardo alla sola giornata del 20.10.2017, laddove la maternità ha invece avuto inizio successivamente, a partire dal 9.11.2017, e senza che possa spiegare alcuna rilevanza il fatto che, conformemente a quanto previsto dall'art.24, co.2 D.Lgs.n.151/2001, per tale periodo spettasse comunque l'indennità di maternità, in quanto la ricorrente

risultava avere cessato il rapporto con Roma Capitale da meno di sessanta giorni.

5. Con ordinanza n.18461/2023, pubblicata il 7.12.2023, il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio, ordinando alla parte ricorrente di notificare il ricorso per pubblici proclami, con la collaborazione dell'Amministrazione, ai soggetti inseriti nella graduatoria, richiedendo altresì, alle parti, "documentati chiarimenti in merito alla natura del rapporto di lavoro intercorrente e/o intercorso fra le parti in riferimento alla vicenda de qua, anche con riguardo alla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro con Roma Capitale nel periodo di maternità della ricorrente".

6. Ottemperato l'ordine di integrazione del contraddittorio, seguiva la presentazione di memorie difensive a cura delle parti e di ampia documentazione, riepilogative delle rispettive istanze, argomentazioni ed eccezioni.

7. All'udienza del 24 aprile 2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicitato con riguardo ai motivi di censura, potendosi prescindere dall'esaminare le eccezioni in rito formulate dalla difesa dell'Amministrazione resistente (eccezioni comunque infondate, alla luce dei precedenti della Sezione- cfr., quam multis, sentenze nn.ri 13963/2022; 14212/2022; 13949/2022).

La ricorrente si duole, in sostanza, della mancata applicazione al caso di specie della disciplina prevista dall'art.22, co.3 D.Lgs.n.151/2001, secondo cui "I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie".

Infatti, ove la ricorrente fosse da considerarsi in servizio alla data di inizio del periodo di maternità, ossia dal 9.11.2017 (giusto provvedimento della competente Asl), la stessa sarebbe da considerarsi, ex lege, in servizio per l'intero periodo dichiarato nella domanda di partecipazione, con la conseguente fondatezza della pretesa azionata in questa sede.

Tuttavia, la copiosa documentazione versata in giudizio dalle parti, anche su sollecitazione del Collegio, consente di escludere che, nel periodo di maternità (decorrente, come detto, dal 9.11.2017), la ricorrente fosse in costanza di rapporto di lavoro con Roma Capitale in relazione al servizio (in precedenza) prestato come supplente presso gli asili nido.

Si condivide, infatti, l'argomentazione della difesa dell'Amministrazione, volta a ricondurre l'utilizzo delle prestazioni della ricorrente, quale supplente, nei confini del contratto di lavoro a tempo determinato. A tale assunto, corroborato dall'approfondimento istruttorio compulsato dal Collegio, conducono, univocamente, le seguenti circostanze:

- gli incarichi di supplenza conferiti alla ricorrente fanno esplicito riferimento alla nozione di contratto di lavoro a tempo determinato, con inizio e termine del rapporto ben delineati in riferimento esclusivamente alle varie giornate di supplenza, in cui è richiesto l'apporto della lavoratrice;
- nello stesso ricorso introduttivo, la difesa della ricorrente, a pag.2, nell'esplicitare l'oggetto del petitum sostanziale, si duole del fatto che “non si è vista attribuire il punteggio di 0,81388 punti in base ai titoli di servizio relativi ai giorni di servizio effettivo prestati in favore di Roma Capitale, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato”, confermando la natura di contratto a tempo determinato del rapporto di lavoro sotteso all'espletamento della prestazione di docenza;
- non risulta pertanto integrata la dedotta violazione dell'art.22, co.3 D.Lgs.n.151/2001, atteso che, alla data di inizio del periodo di maternità (9.11.2017), non era pendente con Roma Capitale alcun rapporto di lavoro (cessato alla data del 20.10.2017 in corrispondenza con l'ultima supplenza richiesta e contrattualizzata). Non era pertanto corretta l'indicazione, contenuta nella domanda di partecipazione al bando in questione, secondo cui il rapporto di lavoro, in riferimento ai pregressi incarichi di supplenza, sarebbe proseguito, ex lege (ossia in forza dell'art.22, co.3 D.Lgs.n.151/2001) fino al 20.8.2018. Peraltro, il riferimento univoco al contratto a tempo

determinato è altresì contenuto nella rubrica della colonna “tipo servizio” del modulo di domanda, allorchè è affermato: “Servizio effettivo prestato, con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale”;

- le ulteriori argomentazioni avanzate dalla parte ricorrente, in verità soltanto nelle memorie difensive successivamente versate in atti (e quindi inammissibilmente), tese a ricondurre gli incarichi di supplenza già espletati nell'ambito di un rapporto diverso da quello del contratto a tempo determinato (es. contratto a chiamata/messa a disposizione, ecc.), non trovano rispondenza nella realtà regolamentare e disciplinare applicabile alla fattispecie in esame (e in particolare alla contrattualistica degli Enti Locali), come esaustivamente chiarito dalla difesa dell'Amministrazione resistente negli scritti difensivi. Piuttosto, nel confermare la correttezza della ricostruzione della vicenda secondo lo schema del rapporto a tempo determinato, si evidenzia, in definitiva, come la mera collocazione della ricorrente nelle graduatorie non la legittima-va a ritenerla in costanza di rapporto di lavoro continuativo con Roma Capitale, bensì (unicamente) a conferirle aspettativa a ricevere l'incarico di supplenza, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria e, pur sempre, nei limiti di fabbisogno di giornate lavorative palesato da Roma Capitale, né ad una diversa conclusione può giungersi per il fatto che, correttamente, alla ricorrente sia stata riconosciuta, durante il periodo in questione, l'indennità di maternità, che l'art.24, co.2 D.Lgs.n.151/2001 attribuisce anche nell'ipotesi, integrata nella fattispecie, in cui dalla cessazione del rapporto di lavoro (20.10.2017) alla maternità (9.11.2017), sia decorso un termine non superiore a sessanta giorni.

9. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

La particolarità della vicenda, unitamente alla considerazione dell'interesse sotteso all'instaurazione del presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti ivi menzionati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Igor Nobile

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.